

CUB Trasporti - Confederazione Unitaria di Base
Via Ponzio Cominio 56, 00175 Roma
Tel. 0676968412 - 0676960856 Fax 0676983007
cubtrasporti@pec.net - cub.roma@postacert.it - cub-trasporti@libero.it

Roma, 6 marzo 2017

alla c.a. **Trenord S.r.l.**
AD
CDA
Dirigenti Gestione Personale
trenord@legalmail.it

Oggetto: Azioni intimidatorie ed erogazione sanzioni illegittime in relazione alla comunicazione dello stato di malattia da parte del personale

Questa Organizzazione Sindacale è a conoscenza di atteggiamenti "dissuasivi" da parte delle strutture di gestione del personale di codesta azienda, consistenti nel rendere la comunicazione di malattia farraginoso, eccessivamente oneroso e volta a lasciare intendere che possano verificarsi ritorsioni in caso di mancati adempimenti formali resi artificialmente complessi, nonché irrogare sanzioni deterrenti.

A sgomberare il campo dagli equivoci e pretesti si richiama il dettato contrattuale all'art.31 A.F., il quale richiede unicamente il requisito della massima tempestività nella comunicazione al fine della programmazione aziendale delle lavorazioni, ma altrettanto correttamente non impone alcuna tempistica in proposito. Il lavoratore malato dovrà quindi limitarsi, come avviene in tutte le aziende nel rispetto di quanto indicato dalle disposizioni INPS, a dare comunicazione telefonica alla propria struttura o all'ufficio di gestione dei turni indicatogli, senza alcun termine temporale di preavviso, per il semplice fatto che:

- un malore può insorgere in qualunque momento, anche nel recarsi a lavoro;
- la malattia è uno stato debilitante che può impedire/tardare, a diverso titolo di gravità, la comunicazione.

Diversamente, ogni altra soglia di obbligo temporale preteso da parte aziendale, risulta del tutto arbitraria e in ciò vessatoria (cfr. 2h fissate unilateralmente dalla Vs. NOTA INTERNA 001-2014 della Direzione Produzione accampata per le contestazioni, unitamente al DC. VEAC. 380/2016).

La comunicazione dello stato di infermità deve essere pertanto preteso in un'unica soluzione, esclusivamente telefonica.

Di conseguenza Vi diffidiamo dall'impartire sanzioni disinvolute, che saranno altrimenti denunciate e impugnate da questa Organizzazione Sindacale. Difatti, senza escludere a priori casistiche di incidentale inottemperanza da parte dei singoli lavoratori, l'onere di dimostrazione dell'addebito preteso resta in capo all'irrogante.

Certi della comune consapevolezza che tali pratiche di relazione col personale sortiscono ed hanno sortito piuttosto l'effetto contrario della malriposta deterrenza, cogliamo l'occasione per porgere i nostri saluti.

Confederazione Unitaria di Base - Trasporti
Coordinatore Nazionale - *Antonio Amoroso*

